



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272 del 9 ottobre 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODIFICA – ADEGUAMENTO NORMATIVO

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **NOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15:45** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
Delogu Angelo	Sindaco	x	
Bilancia Anna Maria	Vice Sindaco	x	
Ines Antonio	Assessore	x	
Picozza Elvira	Assessore	x	
Petrole Mauro	Assessore	x	
Vellucci Pierluigi	Assessore	x	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro Izzì;

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.) e le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D. Lgs.31 marzo 2001, n.165 e ss.mm.), stabiliscono che i regolamenti dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stessa e dallo Statuto comunale, dettino le regole operative per ogni singola amministrazione locale;

Evidenziato che:

- con l'approvazione del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, di attuazione della delega parlamentare di cui alla Legge 4 marzo 2009, n.15, si impone a tutte le amministrazioni pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi ed una complessa rivisitazione delle proprie culture di approccio alle risorse umane;
- i commi 2 e 3 dell'art. 16, in particolare, hanno introdotto specifiche disposizioni in base alle quali le Regioni e gli Enti locali, entro il 31 dicembre 2010 dovevano adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15 comma 1, precisando che decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste dal Titolo II e III del decreto legislativo in parola, fino all'emanazione della disciplina stabilita in sede locale;

Valutata, in presenza di modifiche che toccano in maniera radicale il complesso delle disposizioni sulla organizzazione interna delle Pubbliche amministrazioni e dei Comuni in particolare,

- l'opportunità di applicare in modo organico le innovazioni dettate dal c.d. e-government;
- la necessità della modifica complessiva del modello di organizzazione del comune, stante che l'attuale regolamento è stato approvato molti anni fa e che appare utile la sua revisione;

Letto e richiamato

- l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con particolare riferimento al secondo comma, in base al quale è previsto che: *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, in conformità alla Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

Tenuto conto che

- il conferimento circa l'attribuzione della competenza per l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e delle dotazioni organiche, alla Giunta comunale, operato dal Legislatore, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri atti di carattere generale, di competenza del Consiglio comunale, ha rimarcato la scelta di collegare questi strumenti, non solo alla specifica situazione del singolo Comune, come espressione di autonomia organizzativa, ma alle concrete scelte programmatiche dell'Amministrazione eletta;
- *il modello organizzativo che scaturisce dall'applicazione dei principi informativi* contenuti nel relativo regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, si configura, quindi, come manifestazione della scelta di flessibilità/rispondenza organizzativa ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione interessata;

Atteso che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi viene concepito, quindi, come strumento di supporto all'organizzazione, come leva gestionale di cui dispone l'Amministrazione, la cui adozione deve servire a favorire lo stesso processo di cambiamento organizzativo e ad introdurre elementi di chiarezza sui ruoli decisionali e su alcune fondamentali procedure interne;

Rilevato che con Deliberazione di G.C. n.82 del 02.04.2004 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Priverno successivamente più volte modificato con le deliberazioni di:

- 1) Giunta Comunale n.58/2005
- 2) Giunta Comunale n.100/2005
- 3) Giunta Comunale n.237/2006
- 4) Giunta Comunale n.284/2007
- 5) Giunta Comunale n.196/2008
- 6) Giunta Comunale n.197/2008
- 7) Giunta Comunale n.223/2008
- 8) Giunta Comunale n.262/2009
- 9) Giunta Comunale n.216/2010
- 10) Giunta Comunale n.205/2011
- 11) Giunta Comunale n.215/2011
- 12) Giunta Comunale n.182/2013
- 13) Giunta Comunale n.10/2014
- 14) Giunta Comunale n.33/2014
- 15) Giunta Comunale n.69/2014

Evidenziato che le sopraelencate plurime modifiche al Regolamento degli Uffici e dei Servizi comportano la necessità di una revisione completa dello stesso al fine di renderlo conforme alle modifiche di legge intervenute in materia;

Considerato che alla suddetta revisione completa si provvederà previa adozione delle linee guida formulate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, c.2, lett.a) del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, e che nel frattempo, nell'ambito delle proprie competenze ex art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e comma 4 dell'art. 17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la Giunta Comunale provvede unicamente, all'adeguamento dello stesso a sopravvenute norme di legge per cui, in tale ambito, non residuano elementi discrezionali trattandosi di atto dovuto;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* e, in particolare, l'art.11, commi 1 e 2 i quali testualmente dispongono:

"Art. 11

(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in

capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato".

Rilevato che con la suddetta disposizione di legge sono state riscritte le regole per **l'affidamento di incarichi dirigenziali a tempo determinato** nel senso che:

- Attraverso la riscrittura integrale dell'art.110, comma 1, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) si stabilisce che lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato;
- In particolare, con riferimento ai posti di qualifica dirigenziale, il **regolamento** sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuiti mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura **non superiore al 30 per cento** dei posti istituiti nella dotazione organica della **medesima qualifica** e, comunque, per almeno una unità;
- Gli incarichi a contratto sono conferiti previa **selezione pubblica** volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati il possesso di **comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità** nella materia oggetto dell'incarico;
- Per il periodo di durata degli incarichi in questione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- È conseguentemente superata la disciplina relativa agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato prevista dall'art.19, comma 6-quater del D. Lgs n.165/2001 (come introdotto dal D. Lgs n.141/2011 e modificato dal Decreto Legge n.16/2012), che fissava limiti inferiori (20% per i comuni con popolazione inferiore di 100.000 abitanti);

Dato atto, per quanto sopra, che necessità modificare e/o adeguare l'Ordinamento degli uffici e dei servizi negli articoli 40, 41 e 42 relativi alla disciplina degli incarichi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Dipartimento "AA.GG." ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/2000 – TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, di sua natura, al parere di regolarità contabile ex art. 49 del D. Lgs 267/2000 – TUEL;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n.131;

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n.190;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62;

Visto il decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n.114 dell'11 agosto 2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime palesemente espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. che il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi per le motivazioni di cui in premessa è modificato negli articoli 40, 41 e 42 come di seguito:

ART. 40

INCARICHI ESTERNI ENTRO LA DOTAZIONE ORGANICA

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
2. L'attivazione del procedimento di assunzione viene deliberata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco;
3. La copertura dei posti di cui al comma 1 non può avvenire in misura superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica da ricoprire;
4. Gli incarichi a contratto di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale nelle materie oggetto dell'incarico;
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al presente articolo, anche presso altre pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

ART. 41

INCARICHI ESTERNI AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 40 possono essere conferiti, con la medesima procedura, anche al di fuori della dotazione organica, entro il limite del 5 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica da ricoprire;
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti solo in caso di accertata assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.

ART. 42

PROCEDIMENTO DI INCARICO E REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

1. La nomina relativa agli incarichi di cui ai precedenti articoli 40 e 41 è effettuata nel rispetto delle seguenti procedure:
 - a) il Sindaco, a seguito di assunzione deliberata dalla Giunta comunale, pubblica apposito avviso/bando di selezione;
 - b) la verifica del possesso in capo al candidato della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico è verificata dal Sindaco attraverso la valutazione del curriculum e di apposito colloquio attitudinale;
 - c) i requisiti di cui alla precedente lettera b) possono essere verificati anche da apposita commissione, composta fino ad un massimo di 3 componenti, che relaziona al Sindaco ai fini dello svolgimento del colloquio attitudinale. In tale ipotesi la commissione è nominata dal Responsabile del Dipartimento

“Personale”, è presieduta dallo stesso e gli ulteriori componenti possono essere esterni.

- d) la nomina dell'incaricato avviene con decreto sindacale, che ha valore di contratto individuale di lavoro, e viene recepito con propria determinazione dal Responsabile del Dipartimento “Personale” ed “Economico-Finanziario” anche ai fini dell'assunzione del conseguente impegno di spesa;
- e) la durata del contratto non può eccedere il mandato del Sindaco in carica al momento del conferimento;
- f) il trattamento economico è pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, e può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
- g) il trattamento economico è l'eventuale indennità *ad personam* non sono imputati al costo contrattuale del personale e, pertanto, i relativi oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai fini dei parametri del dissesto;
- h) il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto finanziario o venga a trovarsi nella ipotesi di ente strutturalmente deficitario e, comunque, in tutte le ipotesi in cui tale risoluzione sia prevista per legge.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'adeguamento normativo del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'Art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DICHIARA

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 272 DEL 09.10.2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODIFICA -
ADEGUAMENTO NORMATIVO**

=====

Dipartimento 1
"Affari Generali"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Alessandro IZZI

Data 7.10.2014

timbro

=====

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1717 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **21 OTT. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **21 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **21 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Adv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **21 OTT. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **21 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **21 OTT. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **21 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Adv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)